



Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette novembre duemiladiciassette (07/11/2017) alle ore dodici e minuti venti in Bologna, Via Montebello n. 8, presso il Royal Hotel Carlton.

Innanzitutto me dr avv. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, è presente:

il prof. **Luppi Mario**, nato a Suzzara (MN) il 10 agosto 1964, codice fiscale LPP MRA 64M10 L020S, quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "**SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE**", con sede in Bologna, Via Marconi n. 36, ove domicilia per la carica, codice fiscale 94013260362, costituita con atto del Notaio Gaiani in data 7 luglio 1987, rep.n. 10094-4197, registrato a Modena il 15 luglio 1987 al n. 5023, in legale rappresentanza della Società stessa a norma di statuto,

cittadino italiano, della identità personale e qualifica del quale sono certo.

Il comparente, nella suindicata qualifica, mi chiede di ricevere il verbale d'assemblea della Associazione suddetta, convocata per oggi, all'ora suindicata, in questo luogo.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il medesimo comparente, il quale accerta e dichiara che l'assemblea è validamente costituita, essendo presenti o debitamente rappresentati i soci elencati nel documento che si allega sotto **A** ed essendo presente del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, il dott. Curti Antonio, il prof. Giuliano Nicola, il prof. Vigneri Paolo.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è invitata a discutere e a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1 - adeguamento dello statuto al decreto 2 agosto 2017 del Ministero della Salute,
- 2 - varie eventuali.

Sul primo argomento, il Presidente espone i motivi per i quali appare necessario, o quanto meno opportuno, adeguare lo statuto della Associazione al decreto 2 agosto 2017 del Ministero della Salute.

Il Presidente premette:

che è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»;

che tale legge prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si devono attenere, sal-

ve alcune specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

che il successivo comma 2 dell'art. 5 della legge prevede che con il decreto del Ministro della salute, siano definiti i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, quali la rappresentatività sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso;

che pertanto, ora con tale decreto, si è istituito presso il Ministero della Salute "l'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie",

che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono presentare al Ministero della Salute una istanza di iscrizione all'elenco, provando il possesso di tutti i requisiti previsti,

che occorre pertanto adeguare lo statuto alle nuove esigenze normative suindicate.

Ciò premesso, il Presidente illustra le modifiche da apportare allo statuto vigente.

In particolare il Presidente illustra l'art. 2 sugli scopi della Associazione e i requisiti dei legali rappresentanti.

Si legge l'art. 4 sulle finalità della Associazione, l'art. 5 sui requisiti dei soci, l'art. 8 sulle competenze dell'assemblea, l'art. 11 sul Presidente dell'Assemblea e sugli articoli 14, 15 e 16 in tema di Consiglio Direttivo.

Infine il Presidente illustra come si siano integrate le norme in tema di comitato scientifico (art. 18), di commissioni consultive e gruppi di studio (art. 19) e di composizione e attribuzioni delle delegazioni regionali (art. 20).

L'assemblea, invitata dal Presidente a discutere e a deliberare, dopo una esauriente discussione, ad unanimità, de-

libera di approvare e approva tutte le modiche proposte dal Presidente.

A questo punto, il Presidente propone all'assemblea di approvare il nuovo testo integrale dello statuto, comprendente le modificazioni come sopra deliberate, testo che il Presidente legge all'assemblea, e l'assemblea, ad unanimità, delibera di approvare e approva il nuovo testo integrale aggiornato dello **statuto sociale**, che si allega al presente atto **sotto B**, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, in sostituzione del testo precedente, che rimane abrogato.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, l'assemblea, ad unanimità, conferisce al Presidente le più ampie facoltà per apportare al contenuto del presente verbale e all'allegato statuto, le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero richieste o ordinate.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno, ad invito del Presidente, chiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta e scioglie l'assemblea alle ore tredici e minuti venti.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le parti consentono il trattamento dei loro dati personali solo per fini connessi al presente atto e dichiarano di essere state informate sull'utilizzo degli stessi.

Io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura, con gli allegati, al comparente, il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore tredici e minuti venticinque; dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e nel resto manoscritto da me per sei facciate e parte della settima di due fogli.

F.ti: Mario Luppi - Lorenzo Luca notaio.

SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE

ASSEMBLEA DEI SOCI SIES DEL 7 NOVEMBRE 2017

PRESENTI:

Mario Luppi
Antonio Curti
Paolo Vigneri
Nicola Giuliani
Persio Dello Sbarba

PRESENTI PER DELEGA

Fabrizio Accardi, Laura Arletti, Mario Arpinati, Franco Aversa, Patrizia Barozzi, Stefania Benatti, Francesca Bettelli, Gabriella Bianchino, Renato Bigoni, Marina Bolzoni, Goretta Bonacorsi, Francesca Bonifazi, Paola Bresciani, Antonella Caivano, Fausto Castegnetti, Melania Celli, Elisabetta Colaci, Valerio Coluccio, Giorgia Corradini, Federica Costa, Fiorella D'Auria, Anna Benedetta Dalla Palma, Luciana De Luca, Francesco Di Raimondo, Francesca Donatelli, Valeria Fantuzzi, Simone Ferrero, Stefania Fiorcari, Matilde Young Follo, Fabio Forghieri, Claudio Fozza, Sara Galimberti, Francesca Giacobbi, Andrea Gilioli, Davide Giusti, Vitina Grieco, Luigi Gugliotta, Mauro Krampera, Ivana Lagreca, Ilaria Laurenzana, Roberto Massimo Lemoli, Elisabetta Lugli, Monica Maccaferri, Roberto Marasca, Valentina Marchica, Silvia Martinelli, Elena Masselli, Cristina Mecucci, Andrea Messerotti, Monica Morselli, Vittorio Muccio, Pellegrino Musto, Franco Narni, Vincenzo Nasillo, Filomena Nozza, Giuseppe Palumbo, Ambra Paolini, Nunziatina Parrinello, Omar Perbellini, Valeria Pioli, Giovanni Pizzolo, Leonardo Potenza, Chiara Quadrelli, Giovanni Riva, Simona Sica, Teodora Statuto, Paola Storti, Carolina Terragna, Nicoletta Testoni, Daniele Tibullo, Paolo Tomasi, Giovanni Tonon, Denise Toscani, Stefania Trino, Daniela Vallerini, Valeria Varano, Gabriella Vona, Patrizia Zucchini, Tindara Panissidi.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE"

PARTE PRIMA: GENERALITA'

ART. 1: Denominazione, sede e durata

1.1) L'Associazione, costituita ex art. 36 cod. civ. e priva di scopo lucrativo, si denomina "SOCIETA' ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE", siglabile "SIES". E' regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto nonché da eventuali regolamenti meramente operativi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

1.2) L'Associazione ha sede in Bologna, via Marconi 36; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune spetta al Presidente p.t. e non costituisce modifica statutaria.

1.3) L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 22.

Art. 2. Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali rappresentanti.

2.1. L'Associazione persegue gli scopi, infra previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.



M. Maris

2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell'Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovraestessi comma.



Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.

3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'infraesteso art.4

A large, handwritten signature in cursive script, positioned vertically on the right side of the page.

ARTICOLO 4: Scopo

4.1) L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere gli studi e l'attività scientifica nel settore della Ematologia Sperimentale, con particolare riguardo alle sperimentazioni sugli aspetti molecolari, genetici, funzionali, morfologici, strutturali e metabolici relativi alla emopoiesi e linfopoiesi sia in riferimento a soggetti sani sia in ri-

ferimento a soggetti portatori di patologie;

- promuovere le relazioni, nazionali e internazionali, anche con i cultori delle varie discipline attinenti alla Ematologia Sperimentale per una più proficua valorizzazione delle iniziative e dei risultati scientifici e/o culturali;

- promuovere e svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti non solo degli associati, ma altresì nei confronti di medici, tecnici, infermieri, altri operatori sanitari nonché associazioni di pazienti, predisponendo programmi annuali di attività formativa anche nell'ambito del programma ECM;

- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti e istituzioni sanitarie pubbliche e private;

- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M promuovendo trials di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici.


4.2) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per



Prof. ...

natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4.3) L' associazione può associarsi o concludere degli accordi con altre società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla medesima specializzazione o disciplina, area o settore di esercizio professionale. Tali accordi e/o collaborazioni potranno perseguire anche il solo fine di assicurare a SIES la rappresentanza nell'intero territorio nazionale ed anche una maggiore rappresentatività nella specializzazione o disciplina, area o settore di riferimento.



ARTICOLO 5: Soci

5.1) L'Associazione si compone di: (a) soci effettivi ordinari; (b) soci onorari.

5.2) Possono essere soci effettivi ordinari occorrono i seguenti requisiti: (a) laurea in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, biotecnologiche o chimico farmaceutiche; (b) per i laureati in medicina e chirurgia, la specializzazione - già perfezionata o ancora in corso - in ematologia, oppure in materie attinenti quali, in via esemplificativa: oncologia, medicina interna ecc.. e l'iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi; (c) per tutti, lo svolgimento effettivo di attività professionale

Handwritten signature

presso qualsiasi Struttura pubblica o privata, anche in regime libero professionale nel settore ematologico, seppur non in via esclusiva.

5.3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4) Spetta al socio l'elettorato attivo, senza limitazione alcuna. Spetta al socio anche l'elettorato passivo per gli Organi dell'Associazione purché non sussistano conflitti di interesse e purché non abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.

5.5) Il socio ordinario è ammesso su propria domanda scritta nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al comma 5.2) e dichiara la propria indipendenza nonché l'assenza di conflitto di interessi in caso di candidatura per gli organi dell'Associazione. La domanda di iscrizione, corredata da curriculum professionale, deve essere presentata al Consiglio direttivo.

5.6) L'ammissione dei soci è subordinata unicamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 5.2) ed al pagamento della quota associativa annuale.

5.7) Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considera-




M. G.

to recedente se, trascorso almeno l'anno solare successivo a quello per cui era in regola, non ha versato la quota associativa, alla quale è comunque tenuto entro un mese dal secondo invito scritto rivoltagli; non può chiedere la restituzione, anche quando abbia cessato di appartenere alla Associazione, delle quote associative e degli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e la quota non è rivalutabile; la perdita dei requisiti per essere soci determina l'immediata ed automatica esclusione del socio.

5.8) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro dei soci; è onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

5.9) Il Consiglio direttivo, a propria discrezione, può nominare benemeriti o soci onorari, coloro che, a proprio insindacabile giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e/o che danno lustro all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota



M. J. Campese

associativa e non godono di elettorato attivo né passivo.

ART. 6: Patrimonio e bilanci


6.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dai soci;
- b) dai contributi, oblazioni, liberalità provenienti da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, con esplicita esclusione di quelli che configurino - direttamente e/o indirettamente - conflitto d'interesse con il S.S.N. e/o con la disciplina del pubblico impiego.

6.2) Costituisce regola inderogabile che le risorse necessarie per svolgere l'attività ECM possano pervenire esclusivamente attraverso l'autofinanziamento, i contributi degli associati e/o degli enti pubblici e/o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e comunque non in conflitto di interessi.

6.3) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

6.4) Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è composto dallo stato patri-



Mani di...

moniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

6.5) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.


6.6) Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

6.7) Entro fine aprile è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

6.8) Entro fine dicembre è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo.

6.9) Il bilancio preventivo è costituito da un conto economico nel quale sono indicati i costi ed i ricavi che si prevede di conseguire nell'esercizio successivo, con allegata una relazione illustrativa.

6.10) Il bilancio preventivo, consuntivo e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale.



Mariolfer

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO

ART. 7: Organi dell'Associazione

7.1) Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) Istituzioni Interne.

7.2) E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione (in denaro o in natura) ai componenti degli organi sociali.

7.3) I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

CAPO I: Assemblea dei Soci

ART. 8: Competenza dell'Assemblea

8.1) Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la determinazione della quota associativa per i Soci effettivi ordinari;
- c) la nomina, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo.

8.2) Sono di competenza dell'Assemblea in sede stra-



Handwritten signature

ordinaria:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

ART. 9: Convocazione dell'Assemblea

9.1) L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo, o lo chieda almeno un terzo dei soci effettivi ordinari, dal Presidente, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare ai Soci effettivi ordinari o a mezzo del servizio postale con lettera non raccomandata, o a mezzo fax, oppure ancora a mezzo comunicazione trasmessa via e.mail con posta non certificata e pubblicata sul sito web dell'Associazione nella parte riservata ai Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

9.2) L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

9.3) Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere comunicato almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione o reso disponibile sul



Mani Luper

sito internet dell'Associazione.

ART. 10: Costituzione dell'Assemblea

10.1) L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

- a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 9.1):

in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Soci effettivi ordinari, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci effettivi ordinari presenti;

- b) per le modificazioni statutarie:

in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci effettivi ordinari presenti;

- c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi.

10.2) Il socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'infraesteso articolo 12.2.

10.3) In ogni caso, il Socio effettivo ordinario per partecipare all'Assemblea, personalmente o per dele-



Manofel

ga, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

10.4) Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.



ART. 11: Presidenza dell'Assemblea

11.1) Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

11.2) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario di cui al successivo articolo 15.1) lettera c); in mancanza nella persona di un socio presente.

11.3) Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede segrete.

A handwritten signature in cursive script, written vertically on the right side of the page.

ART. 12: Deliberazioni dell'Assemblea

12.1) Ogni socio effettivo ordinario, presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

12.2) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri soci.

12.3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.

12.4) La nomina del Consiglio Direttivo è effettuata a scrutinio segreto; in caso di parità di voti, si considera eletto Consigliere chi sia socio da maggior tempo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

12.5) Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, anche ai sensi dell'articolo 21, comma III, del Codice Civile.

12.6) Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o da Notaio quando sia da questo redatto.

12.7) Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 13: Composizione del Consiglio

13.1) Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, soci, in regola con il pagamento della quota asso-



A handwritten signature in cursive script, written vertically on the right side of the page.

ciativa per i quali non sussista conflitto di interessi e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza di mandato, ciascuno dei due suddetti requisiti venga meno in capo ad un consigliere questi decade.

13.2) partecipa al Consiglio Direttivo anche il presidente uscente (past president).

13.3) Possono essere invitate a partecipare alle sedute del Consiglio anche persone estranee all'Associazione.

13.4) Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i sono membri del Consiglio Direttivo; entrambe le cariche sono elette a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo e durano in carica per due anni e non sono rieleggibili.

13.5) I consiglieri durano in carica un quadriennio, prestano la loro attività gratuitamente e non sono rieleggibili per il mandato successivo.

13.6) Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con gli associati primi esclusi nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio direttivo; quelli così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica.



Manifera

13.7) L'intero Consiglio direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza dai consiglieri restanti, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14: Convocazione del Consiglio

14.1) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vicepresidenti oppure, per mandato di uno di loro, dal Segretario mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante fax, e-mail, telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati previo accordo di tutti i componenti del Consiglio in carica.

14.2) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti.



Luca Leghesi

ARTICOLO 15: Adunanze e deliberazioni del Consiglio


15.1) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

15.2) Il Consiglio delibera, con votazione palese, a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

15.3) Alle adunanze consiliari assiste di diritto il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.


15.4) Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

15.5) Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente del consiglio direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazio-



A large, stylized handwritten signature in dark ink is positioned vertically on the right side of the page, extending from the middle to the bottom.

ne. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.



ART. 16: Rappresentanza e poteri

16.1) La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente, ed in caso di suo impedimento al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro; il Presidente ha facoltà di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e di stipulare transazioni e compromessi. I legali rappresentanti e i membri degli Organi dell'Associazione non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione delle attività formative svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina.

16.2) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la Legge o lo

A large, handwritten signature in cursive script, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be "Alessandro" followed by a flourish.

Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci.

16.3) Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitato di Presidenza di cui determina le norme di funzionamento.

16.4) Il Consiglio Direttivo fornisce parere consultivo al Presidente per il conferimento di procure, relative a singoli atti e contratti, o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

16.5) Il Consiglio Direttivo delibera il conferimento di procure ai rappresentanti delle delegazioni locali.

16.6) Il Consiglio Direttivo istituisce le commissioni consultive stabilendone le finalità e le modalità di funzionamento e ne nomina i membri.

16.7) Spetta al Consiglio Direttivo curare che l'attività scientifica svolta dall'Associazione venga resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, così come i bilanci preventivi e consuntivi della stessa nonché gli eventuali incarichi retribuiti a soggetti a terzi.



Mano di



ART. 17: Attribuzioni del Consiglio

17.1) Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

a) eleggere ogni biennio, a scrutinio segreto, nel proprio seno il Presidente, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovraintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, conferire procure ed assegnare incarichi su parere conforme del Consiglio Direttivo, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;

b) eleggere ogni biennio, a scrutinio segreto nel proprio seno, uno o più Vice presidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;


c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata,

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Cona', written vertically on the right side of the page.

che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza, nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei soci, del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impiego e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci; curare la tenuta degli inventari, del libro giornale, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari, economici e patrimoniali;

e) istituire il Comitato Scientifico ed eventuali commissioni consultive fissandone le finalità e le



A large, stylized handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page.

modalità di funzionamento (art. 18);

f) organizzare territorialmente l'Associazione attraverso l'istituzione di delegazioni regionali con il compito di rendere presente l'Associazione sul territorio e mantenere pertanto un rapporto più diretto ed immediato tra gli associati e l'Associazione (art. 19);

g) presentare all'assemblea dei soci il bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione;

h) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi;

i) predisporre i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte anche secondo i processi previsti dalle norme di certificazione nazionali ed internazionali;

l) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto;

m) stipulare, eseguire, modificare e risolvere con-



A handwritten signature in cursive, written vertically on the right side of the page. The signature is written in dark ink and appears to be 'P. P. P.'.

tratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne in tutto od in parte l'esecuzione.



ART 18: Comitato Scientifico

18.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

18.2. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio direttivo. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l'ordine dei voti conseguiti.

A handwritten signature in cursive script, written vertically on the right side of the page.

18.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Coordinatore e nomina il Segretario. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.



18.4. Il Comitato scientifico:


- * effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- * relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
- * esprime linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico anche socio-sanitario;
- * esprime pareri su quanto richiesto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione e di aggiornamento;
- * può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell'apporto di soci;
- * può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.

A large, handwritten signature in cursive script, oriented vertically on the right side of the page.

ART 19: Commissioni Consultive e Gruppi di Studio

19.1) Il Consiglio Direttivo, se ed in quanto ne

ravvisi la necessità, una o più commissioni consultive stabilendone le finalità.



**ART 20: Composizione e attribuzioni
delle delegazioni regionali**

20.1) L'Associazione è organizzata territorialmente con Delegazioni Regionali ciascuna rappresentata da un socio, anche membro del Consiglio Direttivo, eletto a scrutinio segreto dai soci di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel corso del Congresso Nazionale. Può essere eletto quale Delegato Regionale o di Provincia autonoma il socio per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, ciascuno dei due suddetti requisiti venga meno, il rappresentante decade.

20.2) Il Delegato regionale dura in carica quattro anni, presta l'attività gratuitamente, e non è rieleggibile, e, in ogni caso, decade assieme al consiglio direttivo che gli ha conferito la delega.

20.3) Il Consiglio Direttivo con apposito regolamento stabilisce le modalità operative ed organizzative a cui le delegazioni locali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro affidata.

A large, handwritten signature in cursive script, written vertically on the right side of the page.

CAPO III: Il Presidente dell'Associazione

ART. 21: Il Presidente, il Vicepresidente

21.1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso e consequenziale.

21.2) Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni stesse.


21.3) In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Vicepresidente più anziano o, in sua mancanza, dall'altro Vicepresidente.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22: Scioglimento ed estinzione

22.1) L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.1), lettera c).

23.2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:



A large, handwritten signature in cursive script, likely belonging to the President of the Association mentioned in the text.

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24: Avanzi di gestione

24.1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

24.2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Manifolpa

ARTICOLO 25: Rinvio

25.1) Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di associazioni non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.

Manfredi

Luigi

